

PROPOSTA DI LEGGE  
"INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEGLI ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE  
NELL'ORGANICO DEL PERSONALE SCOLASTICO"

**ONOREVOLI COLLEGHI !** - La legge 104 del 1992, recante disposizioni "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio, dell'integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica e sensoriale il servizio dell'assistenza per l'autonomia e comunicazione unitamente al sostegno.

L'art. 13 comma 3 della stessa legge, stabilisce "l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione ", con la conseguenza che, negli anni le Regioni e i Comuni si sono dotate di proprie norme e regolamenti, disciplinando in modo diverso, su tutto il territorio italiano, tale delicatissima funzione con affidamento a cooperative a seguito di gara di appalto, con bando di accreditamento intercorrente tra Ente Pubblico e Ente gestore del servizio o con regole contrattuali intercorrenti tra il datore di lavoro e il lavoratore, alla luce del CCNL adottato dal datore di lavoro.

Alla disarticolazione sulla modalità del rapporto di lavoro, si aggiunge anche quello retributivo, dove ogni Ente Locale prevede il pagamento in favore del soggetto gestore del servizio, (sovente cooperative), di una quota oraria del costo della prestazione, diversa per ogni territorio, che non viene corrisposta tutta al professionista, ma una quota consistente viene trattenuta dallo stesso soggetto gestore del rapporto contrattuale, per il lavoro di organizzazione e/o intermediazione della prestazione lavorativa degli assistenti, oltre ai costi di gestione . Oltre ad una retribuzione non adeguata, l'assistente alla comunicazione in presenza di determinate situazioni (assenza dell'alunno per malattia, vacanze natalizie o pasquali, scioperi dei docenti ecc.), non percepisce nessun compenso.

I Comuni e/o la Regione continuano ad avere sempre meno risorse sufficienti per garantire il servizio dall'inizio dell'anno scolastico, costretti a diminuire le ore, con ripercussioni pesantissime sul processo di inclusione degli alunni con disabilità e le famiglie sono costrette a ricorrere al Giudice per rivendicare il diritto dei loro figli.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende prevedere all'interno dell'organico del personale scolastico la figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione, come figura fondamentale per garantire l'effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità , dare certezza alle famiglie che non saranno più costrette a ricorrere alla legge per ottenere un diritto fondamentale dei loro figli, e valorizzare un personale altamente qualificato e specializzato che uscirebbero dalla loro condizione di precarietà lavorativa e retributiva a cui si applicherebbe un unico contratto il CCLN del comparto scuola; Conseguentemente risulta necessario che il Ministero dell'istruzione, nelle more che venga definito il profilo contrattuale e il CCNL del comparto scuola da applicare, l'orario di lavoro, dell'assistente all'autonomia e comunicazione , operi prioritariamente una stabilizzazione di tutto il personale che già ha svolto e svolge tale servizio nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

Nello specifico, gli artt.1 e 2 della presente proposta di legge apportano alcune modifiche alla legge n.104 del 1992 , al dlgs n.66 del 2017 integrato con le modifiche apportate dal Dlgs 7 agosto 2019, n.96, introducendo la figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nell'organico del personale scolastico, con l'attribuzione esclusiva in capo al Ministero dell'Istruzione di tutte le competenze relative al predetto profilo.

L'art. 3 definisce, la procedura di stabilizzazione del personale che già opera da diversi anni e che deve espletarsi tramite concorso per titoli ed esami , indetto su base regionale.

*(Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate")*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è apportata la seguente modificazione:

a) all'art. 13:

1) al comma 3, le parole: "per gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "per il Ministero dell'Istruzione".

## Art. 2

*(Modifiche al Dlgs 13 aprile 2017, n. 66, integrato con le modifiche apportate dal Dlgs 7 agosto 2019, n.96 recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.")*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a), dopo le parole "per il sostegno didattico," sono inserite le seguenti: "nonché degli assistenti all'autonomia e comunicazione,";

2) al comma 4 le parole: "con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," sono eliminate;

3) al comma 5:

3.1) la lettera a) è soppressa;

4) al comma 5 bis la parola: "a)" è eliminata;

le parole: "e delle risorse professionali" sono eliminate;

b) all'art. 7 :

1) al comma 2:

1.1) alla lettera d), dopo le parole: "dal personale docente," sono inserite le seguenti: "nonché dall'assistente all'autonomia e comunicazione," ;

le parole "delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione," sono sostituite dalle seguenti: "dal numero delle ore necessario per l'assistenza all'autonomia e comunicazione," ;

le parole "secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;" sono soppresse;

2) al comma 2 ter: dopo le parole: " per l'assegnazione delle misure di sostegno" inserire le seguenti : " e degli assistenti all'autonomia e comunicazione";

c) all'art. 9 :

1) al comma 1:

1.1) al capoverso 4 le parole: "da personale docente esperto" sono sostituite dalle seguenti: "da personale docente e assistenti all'autonomia e comunicazione esperti";

2) al comma 8 le parole : "docenti di sostegno e," sono sostituite dalle seguenti "docenti di sostegno, assistenti all'autonomia e comunicazione e," ;

dopo le parole "di riferimento dell'istituzione scolastica" inserire le seguenti: "e dalle associazioni di riferimento maggiormente rappresentative".

3) al comma 10 le parole : "compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno," sono sostituite dalle seguenti:" compresa la proposta delle ore di sostegno e dell'assistenza all'autonomia e comunicazione e delle altre misure di sostegno,";

dopo le parole "o dal consiglio di classe," inserire le seguenti "dagli assistenti all'autonomia e comunicazione,";

d) all'art. 10 :

1) al comma 1:

1.1) al capoverso 4 dopo le parole: " la richiesta complessiva dei posti di sostegno" inserire le seguenti "e degli assistenti all'autonomia e comunicazione.";

2) al comma 2 dopo le parole "dell'autonomia per i posti di sostegno" inserire le seguenti " e degli assistenti all'autonomia e comunicazione.";

e) all'art. 13 :

1) al comma 2 dopo le parole "rivolte ai docenti " inserire le seguenti: "e agli assistenti all'autonomia e comunicazione,";

f) all'art. 14:

1) dopo il comma 3 inserire il seguente "3bis -Le disposizione sulla continuità didattica si devono applicare anche agli assistenti all'autonomia e comunicazione, qualora il contingente assunto con contratto a tempo indeterminato, non sia adeguato e necessitano assunzioni a tempo determinato";

g) all'art. 16:

1) dopo il comma 1 inserire il seguente "1bis- "Le disposizioni relative all'istruzione domiciliare devono applicarsi anche agli assistenti all'autonomia e comunicazione";

### Art. 3

#### (Procedura di stabilizzazione )

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica e sensoriale, il Ministero dell'istruzione avvia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, il personale già impegnato a svolgere il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, anche altrimenti denominato assistente educativo.

2. In ragione della specialità della procedura concorsuale di cui al comma 1, sono ammessi a partecipare coloro che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione presso le istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione ed sono in possesso del diploma superiore di secondo grado.

3. Inoltre unitamente ai predetti requisiti sopra indicati, costituisce requisito di accesso:

- in relazione agli assistenti alla comunicazione, il conseguimento di una attestazione di formazione non inferiore a ore 900 ore di LIS (Lingua dei segni);
- in relazione agli assistenti per il metodo di lettura e scritture Braille, l'attestazione di formazione non inferiore a ore 900;

- in relazione agli alunni con disabilità psico - fisiche, essere in possesso di specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo - comportamentali ( ABA -PECS - TEACCH), oppure nella CAA ( Comunicazione, Aumentativa, Alternativa).
4. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si svolge su base regionale, e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le relative modalità di svolgimento , i termini per la presentazione delle domande e i criteri di valutazione.